N. **5403-5368-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 5403

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 novembre 1998 (v. stampato Senato n. 3506)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 1998

NOTA: La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 13 gennaio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5403. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5368, d'iniziativa del deputato CERULLI IRELLI

Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Presentata il 5 novembre 1998

(Relatore: **CANANZI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

rilevato che il disegno di legge in esame contiene una serie di importanti innovazioni per la semplificazione normativa e il riordino legislativo;

rilevata altresì la mancanza di una disciplina organica che comprenda tali innovazioni in un quadro complessivo in grado di rendere la semplificazione un obiettivo permanente della funzione normativa;

considerato che tale finalità generale si può conseguire solo sulla base di una piena collaborazione tra tutte le istituzioni interessate e, in particolare, tra Governo e Parlamento;

sottolineato pertanto che è necessario considerare le disposizioni in esame come una anticipazione di un futuro intervento di carattere generale, che assicuri il raccordo tra le iniziative per la semplificazione normativa da parte del Governo, del Parlamento e delle altre istituzioni, secondo quanto previsto da proposte di legge attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 5 configura sostanzialmente un'ampia delega al Governo per il riordino legislativo di importanti settori normativi: sulla base dei principi costituzionali appare pertanto necessario definire un termine temporale certo per l'esercizio della delega in questione;

sembra necessario stabilire esplicitamente che i pareri parlamentari previsti dal testo siano espressi dopo l'acquisizione degli altri pareri eventualmente previsti in relazione ai medesimi atti;

all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 5, comma 2, lettera *d),* va chiarito che le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa possono avvenire esclusivamente nei limiti del coordinamento formale;

all'articolo 7, comma 3, è necessario indicare specificamente la disposizione della legge 8 ottobre 1997, n. 352, di cui è fatta salva la previsione;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4, si valuti l'opportunità di stabilire direttamente con legge i criteri generali ed i parametri minimi a cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), anche al fine di coordinare la disciplina in esame con le corrispondenti norme previste dai regolamenti parlamentari in materia di istruttoria legislativa;

sembra opportuno separare dai restanti commi dell'articolo 3 i commi 6 e 7, i quali dovrebbero pertanto formare oggetto di un apposito articolo;

all'articolo 4, comma 1, appare opportuno indicare un termine entro il quale emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

all'articolo 5, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del programma di riordino da parte del Consiglio dei ministri;

con riferimento al titolo del disegno di legge si rileva che esso potrebbe essere integrato in modo da rispecchiare maggiormente i contenuti del disegno di legge stesso.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminati il nuovo testo del disegno di legge n. 5403 e l'abbinata proposta di legge n. 5368;

considerata la necessità di valutare attentamente se non sia eccessivamente ampia – se non vaga – l'elencazione degli atti normativi oggetto della semplificazione e delegificazione, come tali suscettibili di essere abrogati, alla data di entrata in vigore dei regolamenti, secondo quanto previsto in via generale dall'articolo 20, comma 4, della legge n. 59 del 1997;

considerata la necessità di valutare, in particolare, se la discrezionalità così attribuita all'Esecutivo non possa confliggere con il principio di riserva di legge su alcune materie o con la delicatezza di altre;

sottolineata l'opportunità di precisare gli effetti abrogativi connessi al provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del disegno di legge n. 5403,

con le seguenti osservazioni:

a) nell'allegato 1, i seguenti procedimenti siano modificati come indicato:

1) al n. 9 (beni confiscati), sia escluso il richiamo all'articolo 259 del codice di procedura penale;

2) al n. 11 (atti tributari e giurisdizionali), sia escluso il richiamo generalizzato ai codici;

3) sia soppresso il n. 14 (predisposizione del regolamento interno degli Istituti penitenziari): non sembra si tratti di una disciplina viziata da eccesso di complicazione e la delicatezza della materia (probabilmente coperta da riserva di legge) suggerisce di evitare una sua completa delegificazione;

4) al n. 31 (procedimento iscrizione revisori contabili), si valuti se sia opportuno delegificare una parte di una legge approvata di recente dalla Commissione;

5) sia soppresso il n. 60 (procedimento di cancellazione dal bollettino dei protesti): si tratta di materia su cui sta da tempo lavorando la Commissione giustizia; il testo unificato delle proposte di legge n. 455 ed abbinate, finora elaborato dalla Commissione, modifica proprio l'articolo 3 della legge n. 77 del 1955, oggetto di delegificazione;

6) al n. 61 (procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale), si valuti se sia opportuno delegificare le disposizioni (o loro parti) degli articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690 del codice di procedura penale;

b) all'articolo 1 sia esplicitato quanto già previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge n. 59 del 1997, circa l'effetto abrogativo conseguente alle disposizioni regolamentari. Altrimenti, senza espressa previsione in questa legge, sembra difficile potere considerare come implicito l'effetto abrogativo;

c) all'articolo 7, comma 1, si precisi che l'estensione innominata della semplificazione alle norme introdotte fino alla data di entrata in vigore della legge è riferita esclusivamente a norme non primarie (vale a dire né a leggi né ad atti aventi forza di legge). Altrimenti la norma in questione potrebbe leggersi come tentativo di semplificare e delegificare provvedimenti legislativi senza indicazione specifica dei medesimi. A maggior ragione si sopprima, all'articolo 7, comma 1, il

riferimento alle « norme introdotte entro un anno » dalla data di entrata in vigore della legge.

Esprime altresì

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 5368, nella misura in cui con il primo provvedimento non contrasti.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5403;

rilevato che le disposizioni introdotte ai numeri 61-*bis)* e 61-*ter)* dell'allegato 1 concernono procedimenti rientranti nelle competenze dell'Amministrazione della difesa;

considerato che su tali materie la Commissione intende svolgere un esame approfondito prima di pervenire alla determinazione di una disciplina di semplificazione, come dimostra la previsione all'ordine del giorno di atti di iniziativa legislativa vertenti su materie disciplinate da talune delle disposizioni incluse nel citato allegato 1 (ad esempio, A.C. 4370, « Modifiche alla legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa », inserito all'ordine del giorno della Commissione nelle sedute del 14 e 15 aprile 1998, ma non esaminato in quanto già avviato presso l'altro ramo del Parlamento l'esame di un disegno di legge vertente su identica materia A.S. 2160 e 2999);

rilevato in particolare che all'articolo 1 della legge n. 436 del 1988 sono previste particolari procedure per l'approvazione dei programmi relativi al rinnovamento ed all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, nell'ambito delle quali [comma 1, lettera *b)*] è anche contemplata l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sui programmi finanziati con stanziamenti ordinari;

ritenuta pertanto la necessità che la Commissione non sia privata della possibilità di valutare con attenzione le materie oggetto

delle disposizioni contenute nei numeri 61-*bis)* e 61-*ter)* del citato allegato 1;

esprime

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il provvedimento sia approvato in via definitiva successivamente alla legge finanziaria per il 1999;

all'articolo 8 sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3 al fine di assicurare che l'onere di 80 milioni annui, calcolato dalla relazione tecnica, non sia in ogni caso superato, tanto nell'ipotesi in cui si retribuiscano nella stessa misura tutti i 25 componenti del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, quanto nel caso in cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 provveda, come appare opportuno, a differenziare i trattamenti economici dei componenti di tale Nucleo a seconda che si tratti di dipendenti delle pubbliche amministrazioni ovvero di soggetti esterni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 5 dell'articolo 3, al fine di evitare che il disposto della norma consenta che tutti i 40 componenti della Segreteria tecnica siano dipendenti pubblici posti fuori ruolo, dal momento che in tal caso risulterebbe insufficiente la quantificazione degli oneri recata dalla relazione tecnica;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 5, comma 5, al fine di escludere espressamente la cumulatività dei trattamenti economici previsti in favore dei componenti del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure con quelli spettanti agli esperti utilizzati dal Consiglio di Stato per la redazione dei testi unici, qualora si tratti dei medesimi soggetti;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 5, al fine di chiarire che il collocamento o mantenimento della posizione di fuori ruolo nei confronti dei segretari comunali, ivi disposta, non trova applicazione con riguardo ai segretari comunali che risultino attualmente distaccati presso il Dipartimento della funzione pubblica a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5403 recante « Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi-legge di semplificazione 1998 »;

valutata positivamente la redazione di testi unici con particolare riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari di carattere tributario per i vantaggi che possono derivare per la certezza del diritto e conseguentemente per la tutela dei diritti dei contribuenti;

ritenuta altresì opportuna la previsione di ulteriori procedimenti da delegificare e semplificare tra i quali particolare rilievo assumono, per quanto di competenza della Commissione finanze, quelli relativi all'alienazione di beni mobili di proprietà dello Stato, e alla gestione, custodia, destinazione e alienazione di immobili, autoveicoli e tabacchi oggetto di confisca;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) con riferimento all'articolo 1, la Commissione di merito sopprima dall'elenco di cui all'allegato n. 1 il procedimento relativo alla riscossione delle imposte indirette, in considerazione della esistenza di una delega legislativa in materia di riscossione di tributi, nonché il procedimento relativo alla nomina dei componenti delle Commissioni tributarie, le quali rivestono, nell'ordinamento, una posizione di particolare delicatezza in considerazione della loro natura giurisdizionale;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, l'opportunità di chiarire la natura dei testi unici di cui è prevista l'emanazione, precisando in particolare se si tratti di testi unici meramente compilativi ovvero di testi unici innovativi. Nel primo caso, si evidenzia la necessità di correggere la formulazione dell'articolo in modo che sia in ogni caso escluso che in sede di emanazione dei testi unici possano essere introdotte innovazioni nella normativa di rango legislativo. Qualora invece si ritenga che si debba trattare di testi unici innovativi, provveda la Commissione ad adeguare la disciplina alle disposizioni di cui all'articolo 76 della Costituzione ed alla legge n. 400 del 1988;

b) sempre con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in termini più precisi l'oggetto del riordino cui provvedere mediante l'adozione di testi unici per quanto concerne la materia delle finanze e dei tributi, specificando in particolare che l'intervento riguarda le imposte erariali dirette e indirette;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, che non risultano pienamente coordinate con quelle di cui alla lettera *f)* del comma 2 del medesimo articolo;

d) con riferimento all'articolo 7, valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni che attengono a specifiche situazioni non riconducibili al contenuto proprio del provvedimento per come definito dalla legge n. 59 del 1997.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

considerato il rilievo del provvedimento;

rilevato positivamente il ruolo dell'istituendo nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure e l'introduzione, per ciascun atto normativo del Governo, di una relazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione;

sottolineata l'importanza della delega contenuta per la stesura di un testo unico in materia di pubblico impiego;

preso atto che la semplificazione riguarda alcune materie di competenza della Commissione (l'erogazione dei contributi per il Fondo unico per lo spettacolo; l'assoggettamento a vincolo dei beni

artistici, architettonici e culturali; delle bellezze naturali e il rilascio delle relative autorizzazioni);

auspicando, infine, che la proroga dei termini previsti dalla legge n. 59 del 1997 in materia di riordino dei Ministeri e degli organi collegiali della pubblica istruzione sia l'ultima concessa per tali importanti materie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5403, recante « Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998 »;

premesso che i testi unici costituiscono strumenti indispensabili per le finalità del riordino e per garantire certezza e conoscibilità della normativa, ma si ritiene che essi siano efficaci soprattutto se intervengono su un quadro normativo ormai consolidato, anche se frammentario e disorganico;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

nell'allegato 1 al disegno di legge siano soppressi i punti 42) e 45), concernenti, rispettivamente, il « procedimento di denuncia di inizio attività per opere edilizie minori e del regime concessorio e autorizzativo in genere » ed il « procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio »;

e con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne i primi due punti dell'allegato 3 al disegno di legge, riguardanti, rispettivamente, le materie « Ambiente e tutela del territorio » e « Urbanistica ed espropriazione », si fa presente che sono attualmente all'esame della VIII Commissione importanti progetti di riforma riguardanti i predetti ambiti di intervento, quali le proposte di legge volte ad una complessiva revisione della disciplina della

pianificazione urbanistica e della gestione del territorio (esame congiunto delle proposte C. 407 ed altre) nonché le proposte di legge recanti una nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale, che mirano altresì ad un'unificazione di procedimenti autorizzatori previsti da diverse leggi settoriali di tutela ambientale (C. 428 ed abbinate); si ravvisa pertanto l'opportunità che la predisposizione dei testi unici sia coordinata, dal punto di vista temporale, con l'*iter* parlamentare dei predetti progetti di riforma;

si ravvisa inoltre la necessità che le materie oggetto dei testi unici coincidano con gli ambiti di intervento indicati – ai fini del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali – dal decreto legislativo n. 112 del 1998, secondo l'articolazione in titoli, capi e sezioni prevista dal medesimo decreto legislativo. Ciò per ragioni di maggiore chiarezza e affinché, per ciascuno dei predetti ambiti, siano anche puntualmente indicate le norme, implicitamente abrogate, attributive di competenze statali.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: « Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998 » (5403);

considerato che:

tra i procedimenti da semplificare, fra gli altri, sono previsti:

a) i procedimenti inerenti alla nautica da diporto (n. 4);

b) il procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 25);

c) il procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 26);

d) il procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione (n. 30);

e) il procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili (n. 54);

f) il procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici (n. 55);

g) il procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo (n. 56);

h) il procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici (n. 57);

i procedimenti di cui si prevede la semplificazione, in precedenza indicati, investono materie di competenza della IX Commissione, con particolare riferimento alla disciplina del nuovo codice della strada e del codice della navigazione, settori in ordine ai quali sono all'ordine del giorno della Commissione dei progetti di legge per la complessiva riforma dei testi normativi;

ancora numerosi procedimenti amministrativi richiedono interventi di aggiornamento e semplificazione; parimenti necessario appare procedere alla redazione di un testo unico in materia di pubblico impiego;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si proceda alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato n. 1 al disegno di legge A.C. 5403, contrassegnati dai numeri 4), 25), 26), 30), 54), 55), 56), e 57) in modo da coordinare tale intervento con l'attività legislativa di riordino e razionalizzazione, in particolare dei settori disciplinati dal nuovo codice della strada e dal codice della navigazione.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 7.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 5403;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del nuovo testo del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

rilevato che gli obiettivi di semplificazione e di delegificazione normativa si inseriscono pienamente in una prospettiva incoraggiata in sede comunitaria;

ricordato che il Parlamento europeo, a partire dal 1989, ha approvato numerose risoluzioni sulla semplificazione e chiarificazione della legislazione;

sottolineato, in particolare, che la dichiarazione n. 39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata al Trattato di Amsterdam, impegna a fare il massimo sforzo per accelerare la

codificazione dei testi legislativi, incentivando l'adozione e l'applicazione di un metodo di lavoro accelerato per la codificazione dei testi legislativi, secondo quanto stabilito dall'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, così da rendere la legislazione stessa più accessibile e trasparente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5403,	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).	*(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).*
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.	*Identico.*
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.	
ART. 2.	ART. 2.
(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale).	*(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale).*
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:	*a) identica;*
« *2.* In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali »;	

	b) **al comma 4, la parola: « sessantesimo » è sostituita dalla seguente: « quindicesimo »;**
b) al comma 5, dopo la lettera *g-quinquies)*, introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:	***c)*** *identica;*
« *g-sexies)* regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;	
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche »;	
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:	***d)*** *identica.*
« 5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione »;	
d) **il primo periodo del comma 11 è soppresso.**	*soppressa.*
2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:	2. *Identico.*
« ART. 20-*bis*. – *1*. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:	
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;	
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione ».	

ART. 3.	ART. 3.
(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure).	*(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure).*
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato « Nucleo », composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti, fra soggetti anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche, **nonché tra professori universitari, dirigenti pubblici, funzionari dei ruoli degli organi costituzionali, che** possono essere collocati fuori ruolo nei limiti di 12 unità o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.	1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato « Nucleo », composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. **Se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali o delle pubbliche amministrazioni, gli esperti** possono essere collocati fuori ruolo nei limiti di 12 unità o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.	2. *Identico.*
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.	3. *Identico.*
4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **secondo le modalità di cui all'**articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **ai sensi dell'**articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. *Identico.*

6. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

6. *Identico.*

7. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

7. *Identico.*

ART. 4.

(Analisi dell'impatto della regolamentazione).

1. La relazione che accompagna gli schemi degli atti normativi adottati dal Governo e i regolamenti ministeriali od interministeriali, che disciplinano, anche parzialmente, aspetti organizzativi o procedimentali dell'attività amministrativa, contiene l'analisi dell'impatto della regola-

ART. 4.

(Analisi dell'impatto della regolamentazione).

Soppresso.

mentazione (AIR) sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e l'illustrazione delle norme introdotte nel provvedimento al fine di renderlo effettivamente applicabile attraverso l'adeguamento organizzativo, secondo la disciplina del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, anche a titolo sperimentale, i tempi e le modalità di effettuazione dell'AIR e di redazione delle relazioni di cui al comma 1.

3. La relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dà conto di una verifica effettuata annualmente circa il conseguimento degli obiettivi di semplificazione di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 5.

(Testi unici).

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per tutti gli schemi di atti normativi ed i disegni di legge di iniziativa del Governo al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Soppresso.

ART. 5.

(Testi unici).

1. **Fino all'entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa,** il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta**, tenendo conto degli indirizzi previamente definiti entro il 31 gennaio 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo,** il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

a) identica;

b) identica;

c) nell'allegato 3 della presente legge;	*c) identica;*
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;	*d) identica;*
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;	*e) identica;*
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.	*f) identica.*
2. Al riordino delle norme di cui **alle lettere *a), b)* e *c)* del** comma 1 si procede mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Il riordino si attiene alle seguenti modalità:	2. Al riordino delle norme di cui **al** comma 1 si procede **entro il 31 dicembre 2001** mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Il riordino si attiene alle seguenti modalità:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;	*a) identica;*
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;	*b) identica;*
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente da successive disposizioni;	*c) identica;*
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche **strettamente** necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;	*d)* coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, **nei limiti di detto coordinamento,** le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;	*e) identica;*
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;	*f) identica;*

g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;	*g) identica;*
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.	*h) identica.*
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera *e)* del comma 2.	3. *Identico.*
4. I testi unici sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i testi unici possono essere comunque emanati. Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	**4. Ciascun testo unico è emanato** con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, **da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto. Entro i successivi trenta giorni le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sullo schema di decreto, al quale è allegato il parere del Consiglio di Stato.** Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.	5. *Identico.*
	6. Gli schemi di testi unici sono deliberati dal Consiglio dei ministri, prima della loro trasmissione alle Camere per il prescritto parere.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indica-	**7.** *Identico.*

zione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere *d), e)* e *f)*, si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, e dal comma 4.

8. *Identico.*

ART. 6.

(Testo unico in materia di pubblico impiego).

1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

ART. 6.

(Testo unico in materia di pubblico impiego).

1. *Identico.*

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

ART. 7.

(Norme finali).

1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: « Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettante al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli ». Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: « e accessorio ».

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali **comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'**articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o **dell'**articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e **le disposizioni di cui all'articolo 5, in quanto applicabili.**

ART. 7.

(Norme finali).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. È fatta salva la previsione **di cui all'articolo 1** della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. *Identico.*

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali **di cui all'**articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o **all'**articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di desti-

fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 30 giugno 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: « ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello » sono sostituite dalla seguente: « allo ».

7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole: « entro il 30 novembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 1999 ». All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: « entro i successivi novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 1999 ».

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al **31 luglio** 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: « ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello » sono sostituite dalla seguente: « allo ».

7. *Identico*.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico*.

tivo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Norme transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non prima del 31 gennaio 1999.

ART. 9.

(Norme transitorie).

Identico.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ALLEGATO 1 *(articolo 1, comma 1)*	ALLEGATO 1 *(articolo 1, comma 1)*
PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE	PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE
1) *Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici* legge 11 luglio 1986, n. 390.	1) *Identico.*
2) *Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali* testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.	2) *Identico.*
3) *Procedimento di classificazione delle industrie insalubri* testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.	3) *Identico.*
4) *Procedimenti inerenti alla nautica da diporto* legge 11 febbraio 1971, n. 50.	4) *Identico.*
5) *Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992* legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.	5) *Identico.*
6) *Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario* codice civile, articolo 2545; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.	6) *Identico.*

7) *Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative* decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973; legge 31 gennaio 1992, n. 59.	7) *Identico*.
8) *Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale* regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24; regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059; regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981; legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9; legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81; legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonché tabella A: articolo 4, lettera *b)*, e articolo 14; codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689; norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195,196, 197 e 237; disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15; norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19; legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10; legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera *b)*.	8) *Identico*.
9) *Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati*	9) *Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati*

codice di procedura penale, articolo 259;	*soppresso;*
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;	norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;	decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.	regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
10) *Procedimento relativo alle spese di giustizia*	10) *Identico.*
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;	
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.	
11) *Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari*	11) *Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari*
legge 8 agosto 1895, n. 556;	legge 8 agosto 1895, n. 556;
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;	regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 21 febbraio 1989, n. 99;	legge 21 febbraio 1989, n. 99;
codice civile;	*soppresso;*
codice di procedura civile;	*soppresso;*
codice di procedura penale;	*soppresso;*
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;	testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
legge 3 aprile 1979, n. 103;	legge 3 aprile 1979, n. 103;
legge 11 maggio 1971, n. 390;	legge 11 maggio 1971, n. 390;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;	decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;	decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
legge 25 aprile 1957, n. 283;	legge 25 aprile 1957, n. 283;
legge 29 dicembre 1990, n. 405;	legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;	decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.	
12) *Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice* legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.	12) *Identico.*
13) *Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari* decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.	13) *Identico.*
14) Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari **legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;** **decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, articolo 34.**	*Soppresso.*
15) *Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi* legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.	**14)** *Identico.*
16) *Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche* testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55; testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.	**15)** *Identico.*
17) *Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato* decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.	**16)** *Identico.*

18) *Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza* testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53; decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.	**17)** *Identico.*
19) *Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia* testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43; regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.	**18)** *Identico.*
20) *Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche* testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32; legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto; regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.	**19)** *Identico.*
21) *Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale* testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998.	**20)** *Identico.*
22) *Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni* testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.	**21)** *Identico.*

23) *Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici* regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058; decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4; legge 16 settembre 1960, n. 1014; legge 27 luglio 1978, n. 392; legge 15 dicembre 1990, n. 396.	**22)** *Identico.*
24) *Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al Commissario del Governo* legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-*bis,* introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.	**23)** *Identico.*
25) *Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale* decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.	**24)** *Identico.*
26) *Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale* decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.	**25)** *Identico.*
27) *Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie* testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.	**26)** *Identico.*
28) *Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti* codice della navigazione, articolo 73;	**27)** *Identico.*

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.	
29) *Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale* legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.	**28)** *Identico.*
30) *Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione* decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III; regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; legge 23 dicembre 1977, n. 952; legge 9 luglio 1990, n. 187; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.	**29)** *Identico.*
31) *Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili* legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.	**30)** *Identico.*
32) *Procedimenti di erogazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo* legge 30 aprile 1985, n. 163; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996.	**31)** *Identico.*
33) *Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative* legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.	**32)** *Identico.*
34) *Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale* legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.	**33)** *Identico.*

35) *Procedimento per l'alienazione di beni mobili* regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35; decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.	**34)** *Identico.*
36) *Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.	**35)** *Identico.*
37) *Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti* regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.	**36)** *Identico.*
38) *Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato* testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.	**37)** *Identico.*
39) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni* legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.	**38)** *Identico.*
40) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni* legge 29 giugno 1939, n. 1497; legge 8 agosto 1985, n. 431.	**39)** *Identico.*
41) *Procedimento per la contrazione di mutui e finanziamenti presso la Cassa depositi e prestiti e istituti bancari pubblici* decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539; legge 27 dicembre 1997, n. 449.	**40)** *Identico.*

42) *Procedimento di denuncia di inizio attività per opere edilizie minori e del regime concessorio e autorizzativo in genere* decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 4; legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 48; legge 24 dicembre 1979, n. 650, articolo 2, sesto comma; legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26.	**41)** *Identico.*
43) *Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati* testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.	**42)** *Identico.*
44) *Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici* legge 5 agosto 1981, n. 416.	**43)** *Identico.*
45) *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio* regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.	**44)** *Identico.*
46) *Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato* decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;	**45)** *Identico.*

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.	
47) *Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato* regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 3 marzo 1951, n. 193; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.	**46)** *Identico.*
48) *Procedimento per:* *il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;* *l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;* *verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento* legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.	**47)** *Identico.*
49) *Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca* codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264; norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86; decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-*bis;*	**48)** *Identico.*

decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4; legge 13 luglio 1965, n. 836; decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213; legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101; legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3; decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-*bis;* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-*sexies;* legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.	
50) Procedimento per la semplificazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni tributarie **decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, articoli 3, 4, 5, 9 e 11, nonché tabelle E ed F.**	*Soppresso.*
51) *Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea* decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.	**49)** *Identico.*
52) *Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori* testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.	**50)** *Identico.*

53) *Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria* codice della navigazione, articoli 753 e 775.	**51)** *Identico.*
54) *Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili* codice della navigazione, articoli da 861 a 873.	**52)** *Identico.*
55) *Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici* codice della navigazione, articoli 799 e 804; legge 2 aprile 1968, n. 518; decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972; decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988.	**53)** *Identico.*
56) *Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo* legge 11 gennaio 1979, n. 14.	**54)** *Identico.*
57) *Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici* codice della navigazione, articolo 731; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.	**55)** *Identico.*
58) Procedimento per la riscossione delle imposte indirette **legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 138, 139 e 140;** **decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, articolo 1.**	*Soppresso.*

59) *Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto* legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.	**56)** *Identico.*
60) *Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche* legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3.	**57)** *Identico.*
61) *Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)* codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690; regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, articolo 25.	**58)** *Identico.*

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

1) *Procedimento di liquidazione della pensione*

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-*bis* e 30-*ter;*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;

legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;

legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

2) *Procedimento di liquidazione* una tantum

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

legge 2 aprile 1958, n. 322.

3) *Procedimento per il riscatto*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;

decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

4) *Procedimento di spese in economia*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

legge 5 agosto 1978, n. 468;

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO **20, COMMA 5, LETTERA *A)***, DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

Identico.

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;

decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1993, n. 600;

decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

regio decreto 1º marzo 1925, n. 394;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;

decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;

decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1985, n. 166;

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.

5) *Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le attività svolte*

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;

legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;

legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.

ALLEGATO 3
(articolo 5, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

1) *Ambiente e tutela del territorio*

2) *Urbanistica ed espropriazione*

3) *Finanze e tributi*

4) *Documentazione amministrativa e anagrafica*

5) *Agricoltura*

6) *Pesca e acquacoltura*

7) *Università e ricerca*

8) *Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

ALLEGATO 3
(articolo 5, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 5368, d'iniziativa del deputato CERULLI IRELLI

ART. 1.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le parole: « 31 gennaio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1999 ».

DDL13-5403A
Lire 1500